

## Promozione dell'insegnamento bilingue in Svizzera

Il 2 marzo 1995 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e i direttori cantonali dell'economia pubblica responsabili della formazione professionale hanno approvato all'unanimità il testo della Dichiarazione che qui pubblichiamo nella versione ufficiale in lingua italiana.

*Nelle Raccomandazioni e decisioni concernenti l'introduzione, la riforma e il coordinamento dell'insegnamento della seconda lingua nazionale per tutti gli allievi nella scuola obbligatoria del 1975, l'apprendimento di una lingua straniera è «riconosciuto come uno degli obiettivi della formazione». Questo obiettivo è stato precisato e ampliato nel 1986 nei Punti d'incontro al momento del passaggio dalla scuola obbligatoria alle scuole successive.*

La CDPE apprezza le misure finora prese e gli sforzi tesi a realizzare queste raccomandazioni e decisioni, e invita le autorità cantonali a persistere nei loro sforzi.

E' in continuo aumento l'importanza dell'apprendimento delle lingue straniere. La conoscenza delle lingue nazionali e di altre lingue favorisce la coesione fra le comunità linguistiche e culturali e la convivenza con altri gruppi linguistici. Il plurilinguismo facilita la mobilità negli ambiti della formazione e della vita professionale, in Svizzera e al di fuori dei confini nazionali. Devono quindi essere appoggiati gli sforzi tesi a migliorare ulteriormente la conoscenza delle lingue straniere nella formazione generale e professionale.

L'insegnamento bilingue – cioè l'insegnamento di materie non linguistiche in una lingua straniera, parallelo, precedente o successivo all'insegnamento di questa lingua straniera – è un mezzo adatto ad aumentare l'efficacia dell'apprendimento linguistico e a completare altre forme dell'insegnamento delle lingue straniere.

– Si cerca di offrire l'insegnamento bilingue nelle scuole di ogni ordine e grado, in forme adatte all'età degli allievi e delle allieve e consi-

derando adeguatamente la situazione locale.

- L'ottenimento di certificati scolastici bilingui – in particolare di attestati di maturità con l'indicazione «Insegnamento bilingue» – deve essere reso possibile e va promosso.
- Le autorità sono invitate a rimuovere, a favore dell'insegnamento bilingue, eventuali ostacoli amministrativi e legali e a creare premesse favorevoli negli ambiti della formazione degli insegnanti e dei materiali d'insegnamento e di apprendimento.

La CDPE si impegna a promuovere, nel campo dell'insegnamento bilingue, lo scambio d'informazioni e di esperienze concernenti progetti previsti, modelli già realizzati e i risultati di ricerca e di valutazione. In questo modo si cerca di evitare attività parallele e di assicurare il miglior coordinamento possibile dei vari lavori.

Approvato dall'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 2.3.1995 a Berna.

### **Insegnamento di materie non linguistiche in una lingua straniera: l'insegnamento bilingue quale mezzo adatto all'apprendimento delle lingue a scuola**

*Rapporto della Commissione Pedagogica e del Gruppo L2/Insegnamento lingue moderne della CDPE a complemento della Dichiarazione della CDPE sulla promozione dell'insegnamento bilingue in Svizzera*

#### **1. Introduzione**

Con il termine insegnamento bilingue s'intende l'insegnamento di materie non linguistiche in una lingua straniera, precedente, parallelo o successivo all'insegnamento di questa lingua straniera. Fanno parte dell'insegnamento bilingue anche l'uso e l'acquisizione di una seconda lingua nella scuola dell'infanzia.

L'insegnamento bilingue apre quindi le frontiere del tradizionale insegnamento delle lingue: l'insegnamento

di materie non linguistiche (geografia, storia, matematica, attività creative, economia familiare, ecc.) è impartito in una lingua che non è la lingua ufficiale d'insegnamento; gli allievi e le allieve imparano così una materia e contemporaneamente anche una lingua straniera. L'insegnamento bilingue non è una novità nel panorama scolastico svizzero; da anni è praticato con successo nella Svizzera romancia e, inoltre, costituisce un approfondimento naturale dell'insegnamento comunicativo delle lingue raccomandato dalla CDPE sin dal 1975.

Dall'inizio degli anni settanta e, in particolare, in seguito alle *Raccomandazioni e decisioni della CDPE del 1975 concernenti l'introduzione, la riforma e il coordinamento dell'insegnamento della seconda lingua nazionale per tutti gli allievi nella scuola obbligatoria*, la CDPE si occupa di problemi di politica linguistica, di didattica e di metodologia delle lingue. Già allora l'apprendimento di una lingua straniera è stato riconosciuto come uno degli obiettivi della formazione.

Nel 1986 la CDPE ha approvato i *Punti d'incontro al momento del passaggio dalla scuola obbligatoria alle scuole successive*. Gli obiettivi per l'insegnamento delle lingue contenuti nei *Punti d'incontro* completano le raccomandazioni del 1975 e prestano particolare attenzione al momento del passaggio dalla scuola obbligatoria alle scuole successive. Nelle raccomandazioni del 1986, cioè nei *Punti d'incontro*, l'obiettivo generale dell'insegnamento delle lingue è stato così precisato:

«L'allievo

- sviluppa un atteggiamento positivo di fronte al plurilinguismo in generale e a quello in Svizzera in particolare;
- è disponibile a comprendere persone di altra lingua e a comunicare con loro;
- cerca di acquisire una certa conoscenza della vita nelle altre regioni linguistiche;
- è comprensivo nei confronti delle particolarità delle altre comunità linguistiche;
- è sensibile agli aspetti estetici della lingua».

*(Punti d'incontro al momento del passaggio dalla scuola obbligatoria alle scuole successive, 1986, 38)*

La presente Dichiarazione della CDPE sulla promozione dell'inse-

gnamento bilingue s'inserisce perfettamente in questa precisazione dell'obiettivo generale dell'insegnamento delle lingue del 1986. La CDPE intende così contribuire a migliorare l'efficacia dell'apprendimento delle lingue nelle nostre scuole e a rafforzare la coesione fra le comunità linguistiche e culturali svizzere.

La Dichiarazione considera anche altri propositi della CDPE. Infatti la Dichiarazione della CDPE sul tema *Il razzismo a scuola* del 6 giugno 1991 vuole promuovere la convivenza con i diversi altri gruppi linguistici presenti nel nostro Paese, convivenza basata sulla reciproca comprensione e tolleranza.

La Dichiarazione, nel suo indirizzo di politica linguistica e culturale, è in sintonia con le *Raccomandazioni riguardanti la scolarizzazione dei bambini di lingua straniera* del 24 ottobre 1991, con le *Raccomandazioni sulla dimensione europea nell'educazione* e con le *Raccomandazioni che riguardano l'incoraggiamento dello scambio in Svizzera e con l'estero nei settori dell'educazione e della formazione*, emanate dalla CDPE il 18 febbraio 1993.

Ma la Dichiarazione ha un'utile e importante collocazione anche in un contesto politico più ampio. Il crescente numero di progetti di collaborazione intercantonale, transfrontaliera ed europea e le rispettive aggregazioni e alleanze rafforzano il bisogno di migliori conoscenze linguistiche che diventano un obiettivo primordiale della formazione. Nella cooperazione che travalica le frontiere, siano esse di carattere linguistico o nazionale (come, ad esempio, nelle varie comunità di lavoro dell'arco alpino, nella regione Mittelland, nella Regio Basiliensis, nel Programma INTERREG), la promozione della comprensione reciproca nel più ampio senso del termine diventa una necessità. Diversità di lingua significa anche diversità nei modi di percepire, di sentire e di pensare. Quanto alle aggregazioni di regioni con un'unica lingua (Svizzera centrale, Ticino-Lombardia, Axe lémanique-Valle del Rodano, Arco giurassiano, Regione del Lago di Costanza) vanno contemporaneamente rafforzati i rapporti con il resto della Svizzera. Nel nostro Paese una buona reciproca comprensione dipende dalla promozione del plurilinguismo fra i suoi abitanti. E' un pregiudizio dell'estero, vero



Foto: Daniel Käsermann, SFSM

putroppo solo a metà, che gli Svizzeri siano plurilingui. La Svizzera quadrilingue dovrebbe quindi affrontare la sfida di un vero plurilinguismo prima che venga superata dall'estero.

## 2. Argomenti a favore dell'insegnamento bilingue

1. L'attuale discussione politica dimostra che sono in molti coloro che auspicano l'offerta di un insegnamento bilingue: il rapporto del DFI *Quadrilinguismo svizzero - presente e futuro* (1989) fa riferimento esplicito a questa forma d'insegnamento; le Commissioni di comprensione delle Camere federali la raccomandano con insistenza nel loro rapporto del 1993; la Commissione federale di maturità ha deciso d'introdurre nel 1995 una maturità bilingue. Anche la CDPE, in occasione della sua assemblea plenaria del 24 febbraio 1994, ha fatto sapere che l'insegnamento bilingue rientra nel quadro di una tendenza generale ed è in sintonia con la politica delle lingue perseguita dalla CDPE. Sono poi anche da menzionare le iniziative, già prese in varie re-

gioni della CDPE, che vanno nella stessa direzione: *Raccomandazioni della Commission romande pour l'enseignement de l'allemand (CREA)* sull'insegnamento bilingue e la relativa decisione della CDIP/SR+TI del 18 marzo 1993 che approva la promozione dell'insegnamento bilingue nella forma di sperimentazioni pilota controllate; istituzione di un gruppo regionale «immersione/insegnamento bilingue» da parte della NW EDK; elaborazione di una concezione globale dell'insegnamento delle lingue nella IEDK in collaborazione con la NW EDK.

2. L'obiettivo più importante dell'insegnamento bilingue consiste nel migliorare la competenza degli allievi e delle allieve nelle lingue straniere e nel facilitare così la comunicazione fra le varie comunità linguistiche nel nostro Paese e con l'estero. L'insegnamento bilingue presuppone l'esistenza di una lingua ufficiale d'insegnamento e non tocca quindi il principio della territorialità. Rimane pure immutata la competenza dei cantoni di fissare i contenuti dell'insegnamento, perché anche un insegnamento svolto in un'altra lingua deve rispettare il programma d'insegnamento e altre disposizioni del Cantone.

3. Nonostante il bilancio complessivamente positivo delle riforme del 1975, i risultati dell'insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche in Svizzera non sono ancora soddisfacenti dappertutto. Devono quindi essere continuati e completati con altre misure gli sforzi tesi ad aumentare l'efficacia dell'apprendimento delle lingue a scuola e ad assicurare al maggior numero possibile di allieve e allievi una competenza migliore e diversificata delle lingue straniere. Ciò che ha dato buona prova non va cambiato e rimane immutato l'obiettivo generale dell'insegnamento delle lingue. Questo principio è rispettato dall'insegnamento bilingue.

4. Sull'insegnamento bilingue esistono numerosi rapporti di esperienze e di valutazione. Essi confermano che le varie forme dell'insegnamento bilingue riescono a migliorare l'acquisizione delle lingue a scuola. Non sono la causa di deficit di competenza nella lingua materna. La competenza nelle materie insegnate in un'altra lingua è paragonabile a quel-

la di un insegnamento monolingue se la durata dell'insegnamento bilingue è sufficientemente lunga.

5. L'insegnamento bilingue è anche compatibile con le innovazioni pedagogiche introdotte negli ultimi anni in Svizzera (nuove forme di apprendimento e di insegnamento, maggiore autonomia dei singoli istituti scolastici, ecc.). Se si prendono le misure adatte, l'insegnamento bilingue può essere combinato con le nuove forme d'insegnamento e contribuisce a superare i confini tra le singole materie favorendo l'interdisciplinarietà.

6. Alla diversità dei tipi di apprendenti (allievi e allieve) deve corrispondere una offerta diversificata di apprendimento. L'apprendimento di una lingua straniera attraverso il suo uso corrisponde a un bisogno diffuso del quale si tiene conto in un insegnamento aggiornato delle lingue e al quale particolarmente bene si adatta la forma dell'insegnamento bilingue. Ciò che ha già dato buona prova nel perfezionamento professionale potrà dimostrarsi utile anche nella formazione di base.

7. Finora l'insegnamento bilingue era riservato a una minoranza (retoromanci, allieve e allievi di classi pilota soprattutto nelle regioni vicine alle frontiere linguistiche). Vista l'accresciuta importanza della competenza linguistica nella vita professionale e privata è auspicabile che un maggior numero di giovani possa trarre profitto dall'offerta di un insegnamento bilingue. Questo bisogno è sentito e lo provano le varie iniziative private. L'insegnamento bilingue non dovrebbe rimanere riservato a una popolazione scolastica né privilegiata né particolarmente dotata.

### 3. Indicazioni e suggerimenti per la realizzazione pratica della Dichiarazione

Il VII Forum svizzero della Commissione L2 della CDPE (Ascona 1993) ha ben dimostrato come siano molteplici le forme dell'insegnamento bilingue nel nostro Paese. Siano esse già realizzate oppure ancora in progettazione rispondono sempre ai bisogni delle varie regioni linguistiche e all'ordine e grado di scuola interessati. La fondazione dell'Associazione per la promozione dell'insegna-

mento plurilingue in Svizzera, avvenuta il 18 novembre 1994 a Lucerna, è pure un risultato di questo Forum. Il Forum ha poi dato un contributo prezioso anche all'elaborazione delle indicazioni e dei suggerimenti contenuti nel presente rapporto.

#### Premesse organizzative e istituzionali

Le forme dell'insegnamento bilingue possono essere diverse anche nello stesso cantone. Per questo insegnamento vanno scelte le forme più appropriate ai bisogni del grado scolastico interessato, della situazione linguistica locale e del contesto di politica linguistica. L'offerta di un insegnamento bilingue, è già stato detto, non intacca lo statuto della lingua ufficiale d'insegnamento. E' però necessario creare le premesse organizzative e istituzionali che rendano possibile un tale insegnamento. Può quindi essere necessario rimuovere eventuali ostacoli di carattere amministrativo e giuridico che sono contrari all'introduzione di un tale insegnamento.

L'offerta di un insegnamento bilingue è raccomandata, ma non solo, ai cantoni bi- o plurilingui: nel Cantone Grigioni, l'insegnamento bilingue è una realtà da ormai decenni; anche i Cantoni Vallese e Friburgo compiono grossi sforzi e i primi progetti o sono avviati oppure stanno per essere realizzati. L'insegnamento bilin-

gue è però raccomandato anche ai cantoni monolingui: sono proprio le allieve e gli allievi monolingui di questi cantoni che possono trarre particolare profitto dall'offerta di un insegnamento bilingue. L'insegnamento bilingue non va considerato una «specialità» riservata ai cantoni bi- o plurilingui, cantoni cioè che sotto questo aspetto sono già privilegiati rispetto ai cantoni ufficialmente monolingui.

#### Progetti locali e progetti d'istituto

Anche nei cantoni ufficialmente monolingui, le situazioni linguistiche locali sono diverse l'una dall'altra. Ne sono la prova i dati del Censimento federale della popolazione del 1990. Si può tener conto di questa diversità, ma anche di altri fattori della diversità: promuovere progetti locali e progetti d'istituto che meglio di altri riescono a rispettare, anche nella scelta della lingua, le caratteristiche della situazione linguistica locale.

#### Scelta della lingua

Quanto alla scelta della lingua per l'insegnamento bilingue, nei cantoni bi- o plurilingui le lingue cantonali (tedesco e francese nei Cantoni di Berna, di Friburgo e del Vallese, tedesco, romancio e italiano nel Canton Grigioni) godono di una posizione privilegiata. Sono possibili progetti con classi linguisticamente omogenee o linguisticamente miste.

Foto: Daniel Käsermann, SFSM



In tutti i cantoni – indipendentemente dal fatto che si tratti di cantoni ufficialmente mono-, bi- o plurilingui – l'insegnamento bilingue può servire a rafforzare le lingue che già fanno parte del programma d'insegnamento (lingue nazionali e inglese) e a creare così maggiore spazio per le lingue che finora non fanno parte del curriculum (altre lingue nazionali, altre lingue internazionali e, secondo la situazione linguistica locale, ancora altre lingue). Un insegnamento bilingue in altre lingue nazionali, altre lingue internazionali o altre lingue ancora può anche contribuire a completare adeguatamente l'offerta finora esistente dell'insegnamento delle lingue.

### Certificati scolastici bilingui e scuole bilingui

Nel 1994 la Commissione federale di maturità (CFM), su proposta dell'Ufficio federale dell'educazione e della scienza, ha introdotto negli esami federali di maturità l'attestato di maturità con la menzione «insegnamento bilingue». D'ora in poi, è possibile sostenere gli esami di maturità in due o tre materie (biologia, storia, geografia) in una lingua seconda. Come lingue seconde si considerano (finora) le altre lingue nazionali. La CFM potrà ampliare il ventaglio delle lingue e delle materie considerate estendolo, per le lingue ad esempio all'inglese e, per le altre materie, ad esempio alla fisica e alla chimica.

Anche i cantoni sono invitati a introdurre, nei loro Regolamenti cantonali di maturità, attestati di maturità con la menzione «insegnamento bilingue». Questa indicazione, in un secondo tempo, può essere estesa agli attestati di altri ordini di scuola del settore secondario II (scuole medie professionali, scuole di diploma, ecc.).

Scuole bilingui esistono già a Zurigo (Liceo artistico) e a Friburgo (Collège St. Michel, Gymnasium Gambah). Nei Cantoni di Neuchâtel e di Berna ci sono scuole con classi particolari per studenti della Svizzera tedesca che possono ottenere il diploma di commercio o l'attestato di maturità del tipo E in francese (Ecole Supérieure de Commerce a Neuchâtel e Ecole supérieure de commerce a La Neuveville). All'estero esistono già da parecchio tempo licei bilingui (scuole europee, licei bilingui in Germania e in Francia). Titoli di studio bilingui («licence bilingue») sono ot-

tenibili anche presso le Facoltà di scienze economiche, di diritto e di lettere dell'Università di Friburgo (CH).

### Formazione e aggiornamento degli insegnanti

Insegnanti coinvolti in progetti d'insegnamento bilingue – nel proprio cantone o in altri cantoni (ad esem-




Foto: Macolin 4/95

pio, durante uno scambio) – devono essere preparati e formati, sui piani metodologico-didattico ed eventualmente linguistico, per questo compito. Almeno una parte degli insegnanti in formazione dovrà quindi acquisire le competenze necessarie per insegnare una materia non linguistica in un'altra lingua oppure per insegnarla nella propria lingua materna ad allieve e allievi di altra lingua.

I futuri insegnanti di scuola media, media superiore e professionale vanno resi attenti sui vantaggi che comporta, nello studio universitario, la combinazione dello studio di materie non linguistiche con quello delle lin-

gue. Per gli insegnanti di materie non linguistiche si dovrebbe facilitare l'ottenimento di un complemento di qualifica abilitante in una lingua. Inoltre, si dovrebbero meglio sfruttare le risorse esistenti, ricorrendo ai diversi insegnanti bi- o plurilingui che operano in parecchi cantoni; anche per questi insegnanti si dovrebbe facilitare l'ottenimento di un corrispondente attestato di abilitazione complementare.

### Mobilità degli insegnanti

Nel 1990 la CDPE ha emanato le *Raccomandazioni concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi cantonali d'insegnamento nei settori della scuola dell'infanzia e della scuola obbligatoria*. Condizione per il riconoscimento dei diplomi è la «padronanza della lingua d'insegnamento, cioè della lingua nazionale parlata nel luogo della scuola». Per l'impiego di insegnanti in progetti d'insegnamento bilingue, questa condizione andrebbe probabilmente ripensata a meno che questi insegnanti debbano svolgere parte delle lezioni nella lingua d'insegnamento locale.

Le *Raccomandazioni della CDPE che riguardano l'incoraggiamento dello scambio in Svizzera e con l'estero nei settori dell'educazione e della formazione* (1993) concernono esplicitamente anche gli insegnanti. La promozione della mobilità professionale degli insegnanti deve valere non solo per la loro assunzione in cantoni di altra lingua, ma anche per lo scambio temporaneo d'insegnanti fra le varie regioni linguistiche.

### Materiali d'insegnamento e d'apprendimento

Anche l'insegnamento bilingue deve seguire i programmi cantonali d'insegnamento. Non possono quindi essere usati semplicemente i materiali d'insegnamento e d'apprendimento di cantoni di altra lingua. Essi necessitano di un adattamento affinché tengano sufficientemente conto dei bisogni e delle capacità di allieve e allievi che imparano in una seconda lingua. In questo ambito è auspicabile una cooperazione fra regioni di lingua diversa, sia sul piano intercantonale sia su quello internazionale. Sono pure utili i contatti con scuole, in Svizzera e all'estero, nelle quali si pratica l'insegnamento bilingue (Grigioni, Zurigo, Vallese, Friburgo, Neuchâtel, Alsazia, Val d'Aosta,

Alto Adige, Lussemburgo, licei bilingui in Germania e in Francia, Scuole europee, ecc.).

### **Cooperazione intercantonale e internazionale**

Con l'adozione di misure nel campo dell'insegnamento bilingue si potrà meglio sfruttare il potenziale di cooperazione fra cantoni di lingua diversa. Anche la cooperazione transfrontaliera con regioni di altra lingua situate all'estero può essere oggetto di una politica transfrontaliera attualmente in via di sviluppo.

Due sono i motivi principali che parlano a favore di una tale cooperazione e che dimostrano come la cooperazione sia nell'interesse dei cantoni: 1. tali forme di cooperazione facilitano molto l'attuazione dell'insegnamento bilingue. Ciò concerne, in particolare, progetti locali dove cooperano singole scuole. I vantaggi di una cooperazione fra regioni di lingua diversa sono ovvi negli ambiti della formazione degli insegnanti, del loro reclutamento e dell'elaborazione di materiali d'insegnamento e d'apprendimento.

2. La cooperazione che travalica le frontiere cantonali e linguistiche sta assumendo un'importanza politica sempre più grande: è segno ed espressione di un nuovo federalismo dinamico in via di sviluppo.

Non sono quindi cose completamente nuove, si tratta unicamente d'intensificare e di concretare gli sforzi già in atto in molti cantoni e di estenderli a regioni ed enti regionali finora non ancora coinvolti.

### **Accompagnamento scientifico e valutazione**

Le esperienze finora fatte in Svizzera e all'estero hanno dimostrato che le sperimentazioni pedagogiche promettenti devono essere scientificamente preparate, accompagnate e valutate. I modelli già esistenti (Grigioni), ma anche nuovi progetti (Vallese, Friburgo, Neuchâtel, ecc.) dovrebbero quindi essere scientificamente accompagnati e valutati. Sarebbe opportuno designare una istituzione a cui affidare la funzione di centro di coordinamento interregionale.

La CDPE come Conferenza svizzera di coordinamento è disposta a impegnarsi nello scambio d'informazione e di esperienze su progetti in preparazione, modelli in corso e sui risultati di ricerca e di valutazione nel campo dell'insegnamento bilingue.

## **Statuti del docente a confronto**

Il Consiglio di Stato del Canton Soletta ha approvato il 21 marzo 1995 un progetto per rendere più autonomi gli istituti scolastici attraverso - tra l'altro - una diversa definizione del rapporto di lavoro con i docenti. (Projekt Schulversuch «Geleitete Schulen»: Konzept).

Questo aspetto del progetto solettese corrisponde in larga parte a quanto sancito dalla nuova Legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti approvata dal Gran Consiglio ticinese il 15 marzo 1995, all'art. 78:

«L'onere di servizio del docente comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, all'aggiornamento, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola».

Riportiamo, in traduzione, il testo solettese, che può valere come interessante riferimento interpretativo delle tendenze in corso, non soltanto nella scuola ticinese.

**Principio:** ogni docente è corresponsabile per tutti gli aspetti dell'istituto scolastico come comunità educativa, al di là del suo onere di insegnamento. I docenti sono chiamati a dare identità e sviluppo alla «loro» scuola come comunità educativa. Ciò esige una nuova definizione dei compiti, da estendere agli aspetti seguenti:

**1. Insegnare ed educare.** Si tratta di tutto il lavoro diretto con gli allievi, nelle lezioni e fuori, che va oltre la «semplice» trasmissione delle materie d'insegnamento.

**2. Lavoro di preparazione e di valutazione.** Si tratta di tutti i compiti in rapporto diretto con la funzione insegnante ed educativa: dalla preparazione delle lezioni alle correzioni, dalla valutazione degli allievi a quella del proprio lavoro, dagli esami ai consigli di classe.

**3. Organizzare la scuola.** Comporta aspetti amministrativi ma anche pedagogici. Ogni docente collabora nel disbrigo del lavoro amministrativo necessario alla scuola: acquisizione e gestione di materiale, allestimento di

progetti e programmi, raccolta e raffronto di dati statistici, relazioni pubbliche, assistenza agli allievi per problemi particolari, gestione della biblioteca, organizzazione di manifestazioni e attività facoltative.

**4. Sviluppare e caratterizzare.** Si tratta della partecipazione attiva al rinnovamento costante della propria scuola. Presuppone un atteggiamento verso il proprio lavoro aperto alla critica. Attraverso lo sviluppo del proprio istituto scolastico si influisce nel più efficace dei modi sull'intero sistema scolastico.

**5. Aggiornamento personale.** La formazione continua in tutti i propri campi di attività fa parte dei doveri professionali. Può essere conseguita in forme istituzionalizzate, ma anche e soprattutto tramite l'iniziativa individuale e di gruppo locale.

**6. Collaborazione.** L'adempimento degli altri compiti richiede contatti e collaborazioni di vario genere: con i colleghi, con specialisti, con i genitori, con le autorità locali e con varie istanze extra scolastiche. La capacità di operare tramite queste relazioni è un requisito essenziale.

Tutti e sei questi campi di attività fanno parte dei doveri professionali di ogni docente. La loro rispettiva importanza può variare secondo il grado scolastico e il tipo d'istituto. In ogni caso deve essere data maggiore importanza e riconoscimento al fatto che i singoli docenti assumano all'interno dell'istituto compiti corrispondenti alle loro potenzialità, a vantaggio del risultato collettivo del lavoro.

**Conclusioni:** per rafforzare l'autonomia degli istituti, è necessaria una nuova definizione del rapporto di lavoro. Il tempo di lavoro di ogni docente va suddiviso, secondo nuovi criteri, in ore di lezione, in tempo di lavoro prescritto (senza lezioni) e in tempo di lavoro (senza lezioni) liberamente strutturabile. Il tempo di lavoro è definito dai piani orari e dagli altri incarichi annuali.

**Mauro Dell'Ambrogio**